



La liquidazione degli onorari
del consulente tecnico di
ufficio

Salvatore Laganà
Presidente del Tribunale di Pisa

Pisa, 28 Aprile 2016

Testo unico in materia di spese di giustizia
D.P.R. n. 115/2002

Articolo 52, comma 2

“Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale

D.M. 30 maggio 2002

Articolo 1 delle tabelle allegate

“Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze”.

Testo unico in materia di spese di giustizia

D.P.R. n. 115/2002

Articolo 50 (Misura degli onorari)

- “1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*
- 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.*
- 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria”.*

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

DECRETO 10 marzo 2014 , n. 55

Articolo 5, comma 6

“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

Legge 8 luglio 1980, n. 319

Articolo 4, comma 7

“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione”.

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

Legge 8 luglio 1980, n. 319

Articolo 4, comma 6

“Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze”.

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

Legge 8 luglio 1980, n. 319

Articolo 4, comma 3

“L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni”.

Testo unico in materia di spese di giustizia
D.P.R. n. 115/2002

Articolo 51, comma 2

“Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato”.

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale

D.M. 30 maggio 2002

Articolo 11

“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

...D.M. 30 maggio 2002, Articolo 11

- “fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;*
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al
9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al
7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al
5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,2353% allo 0,4705%.
- E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro*
145,12”.

D.M. 30 maggio 2002

Articolo 12

“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42”.

D.M. 30 maggio 2002

Articolo 13

“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12”.

D.M. 30 maggio 2002

Articolo 1 delle tabelle allegate

*“Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la **perizia** al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la **consulenza tecnica** al valore della controversia”.*

D.M. 30 maggio 2002

Articolo 17

“Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa.

Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.

Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze”.

Testo unico in materia di spese di giustizia
D.P.R. n. 115/2002

Articolo 52

Aumento e Riduzione degli onorari

- “ 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.*
- 2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.*

D.P.R. n. 115/2002

Articolo 51

Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili

- “ 1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.*
- 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato”.*

D.P.R. n. 115/2002

Articolo 170

Opposizione al decreto di pagamento

“Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.



Grazie per l'attenzione